



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;
- VISTO l'art. 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in particolare il comma 5 *quater*, il quale prevede che *“Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter”* ;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1074 del 20.11.2019;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO il Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 11.263 unità di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- VISTE le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
- CONSIDERATO che a seguito delle procedure di immissione in ruolo residuano complessivamente n. 1.817 posti interi;
- CONSIDERATO che occorre procedere all'attuazione della richiamata disposizione dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *"GDPR"*;



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CONSIDERATO che è vacante l'incarico di dirigente generali della Direzione generale per il personale scolastico;

RITENUTO comunque necessario assicurare il regolare funzionamento della richiamata direzione generale nelle more del conferimento dell'incarico;

INFORMATE le OOSS maggiormente rappresentative;

RITENUTO di dover procedere al conferimento di 1.817 posti a tempo pieno residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 ai fini del collocamento, a domanda, in una graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito ai partecipanti nelle relative graduatorie provinciali definitive, che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. L'inserimento nella graduatoria nazionale avviene a domanda degli interessati sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. Sono altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all'esito delle procedure di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 2019, non siano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto, si



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

verifichino delle ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione;
 - b. "Testo unico": il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c. "USR": l'ufficio scolastico regionale;
 - d. "dirigenti preposti agli USR": i direttori generali degli USR o i dirigenti di livello non generale titolari di un USR;
 - e. "Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca n. 2200 del 6.12.2019": decreto con il quale, ai sensi dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Articolo 3 (Ricognizione dei posti e predisposizione della graduatoria)

1. La graduatoria di cui all'articolo 1 è predisposta su base nazionale.
2. A seguito dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5 ter, del decreto legge n. 69 del 2013, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 58, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, è pari a 1.817 posti. Detto contingente è ripartito sulla base dei posti residuati in ciascuna provincia all'esito delle procedure assunzionali effettuate in base al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Regione	Provincia	Posti provinciali disponibili per la graduatoria nazionale
---------	-----------	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Abruzzo		
	Pescara	3
	Teramo	1
Basilicata		
	Matera	10
Campania		
	Benevento	22
	Salerno	101
Emilia Romagna		
	Bologna	61
	Ferrara	1
	Forlì-Cesena	27
	Modena	34
	Parma	40
	Ravenna	40
	Reggio Emilia	24
	Rimini	15
Friuli Giulia slovena	Venezia lingua slovena	
	Trieste	2*
Lazio		
	Latina	43
	Roma	655
Liguria		
	Genova	38
	Imperia	38
	Savona	6
Lombardia		
	Brescia	70
	Cremona	6
	Milano	39



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

	Pavia	2
	Varese	26
Marche		
	Ancona	16
	Ascoli Piceno	19
	Macerata	10
	Pesaro-Urbino	29
Molise		
	Campobasso	29
Piemonte		
	Alessandria	4
	Cuneo	24
	Novara	10
	Torino	13
	Verbano-Cusio-Ossola	21
Puglia		
	Bari	95
	Brindisi	9
Sardegna		
	Nuoro	10
	Oristano	14
	Sassari	2
Sicilia		
	Catania	13
Toscana		
	Arezzo	5
	Firenze	43
	Pisa	10
	Pistoia	2
	Siena	14
Umbria		
	Perugia	55
Veneto		



Ministero dell' Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

	Padova	6
	Rovigo	4
	Treviso	14
	Venezia	4
	Verona	27
	Vicenza	11
Totale		1.817

* Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, è richiesta la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.

3. Gli aspiranti possono presentare domanda per le sole province di cui al comma 2 e sono inseriti nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio e dei titoli acquisiti nelle graduatorie provinciali. I posti disponibili nella singola provincia sono conferiti ai partecipanti sino al loro esaurimento in base all'ordine di graduatoria e nell'ordine prioritario delle province richieste. Il candidato è assegnato alla prima provincia utile indicata nella domanda di partecipazione e il completamento dei posti nella provincia o nelle province indicate comporta l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Coloro che risultano in esubero nelle graduatorie provinciali possono richiedere anche la provincia di appartenenza per il conferimento di una nomina a tempo parziale al 50% a tempo indeterminato qualora si liberino dei posti nel corso della procedura nazionale. Sono altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio e dei titoli acquisiti nelle graduatorie provinciali gli aspiranti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti dei posti a tempo parziale che risultano nuovamente disponibili nel corso della procedura. La graduatoria nazionale e l'elenco degli aspiranti sono comunicati all'USR competente per la provincia di assegnazione al fine di procedere all'instaurazione:

- a) di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, commi 5 e 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 con coloro che, all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
- b) di un rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico qualora, nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto, si verifichino delle disponibilità nelle province nelle quali, all'esito della procedura selettiva indetta con Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

università e ricerca n. 2200 del 6.12.2019, nella graduatoria provinciale vi è un numero di aventi titolo in sovrannumero che non sono stati assunti per carenza di posti disponibili. In tal caso, si procede allo scorrimento della rispettiva graduatoria provinciale di merito nei limiti dei posti a tempo parziale divenuti nuovamente disponibili. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.

Articolo 4

(Requisiti per la presentazione della domanda di inserimento)

1. Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale coloro che, sulla base delle graduatorie provinciali approvate all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, siano stati immessi in ruolo con contratto a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.
2. Gli aspiranti inclusi nella graduatoria continuano ad essere sottoposti alla riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte dell'Ufficio scolastico regionale che ha proceduto all'adozione delle graduatorie provinciali di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 2019 .
4. La procedura selettiva si svolge su base nazionale e non possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale coloro che non sono inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.
5. La graduatoria nazionale è formata sulla base del punteggio e dei titoli attribuiti a seguito delle selezioni indette con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 presenti al sistema informatico alla data di elaborazione della stessa graduatoria.
6. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il competente Ufficio scolastico regionale accerta, anche sulla base del servizio pregresso svolto dal candidato, la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.

Articolo 5

(Domanda di inserimento, modalità e termini)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

1. Coloro che intendono partecipare alla procedura nazionale devono produrre apposita domanda attraverso le modalità di seguito esplicitate. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione è indirizzata al Ministero dell'Istruzione e, a pena di esclusione, dovrà contenere l'indicazione di almeno una provincia di preferenza, da scegliere tra quelle indicate all'art. 2, comma 3 del presente decreto, per le quali sono residuati posti all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019. Potranno essere indicate anche più province e in tal caso verrà data precedenza alle province indicate dall'aspirante in ordine prioritario sino alla concorrenza dei posti disponibili. Coloro che risultano in esubero nelle graduatorie provinciali possono richiedere anche la provincia di appartenenza per il conferimento di una nomina a tempo parziale al 50% a tempo indeterminato qualora si liberino dei posti nel corso della procedura nazionale.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità descritte nel presente articolo, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e degli uffici scolastici regionali interessati. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.
3. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso l'area "Ministero", sezione "Concorsi" (Ministero > Concorsi > Procedura internalizzazione dei servizi - graduatoria nazionale), alla pagina dedicata alla procedura selettiva. In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone "vai al servizio" presente nella scheda relativa alla "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", raggiungibile nell'area "ARGOMENTI E SERVIZI" > "SERVIZI ONLINE". All'interno dello spazio denominato "presentazione della domanda" sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda.
4. L'aspirante rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Alla domanda è altresì allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'aspirante dichiara quanto segue:

- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
- c) di confermare i dati personali già dichiarati in occasione della partecipazione alla procedure di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 2019, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dei dati sopra richiamati, contattando l'USR competente per la provincia di assegnazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- e) di essere incluso nella graduatoria provinciale di merito formata all'esito della procedura selettiva bandita con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019. In tal caso, l'aspirante dovrà specificare se:
 - 1) è stato immesso in ruolo con contratto a tempo parziale al 50% e indeterminato;
 - 2) non è stato immesso in ruolo in quanto è risultato in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. In tal caso, l'aspirante può indicare nell'ordine delle preferenze anche la provincia nella cui graduatoria è inserito e, se non diversamente specificato, la provincia di appartenenza è trattata quale ultima preferenza. Nella provincia di appartenenza l'aspirante potrà essere destinatario esclusivamente di una proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% ed indeterminato e solo qualora, nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto, si verifichi la disponibilità di posti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- f) di indicare la provincia o le province di cui all'art. 2, comma 3, per il conferimento di un contratto a tempo pieno ed indeterminato;
 - g) di indicare la provincia in cui figura, in caso di aspirante in esubero nella graduatoria provinciale, per il conferimento di un contratto a tempo parziale al 50 % ed indeterminato;
 - h) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in base agli articoli 6 e 13, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni richieste per l'inserimento nella graduatoria nazionale.

Articolo 6

(Graduatoria nazionale)

1. Gli aspiranti sono collocati in una graduatoria nazionale predisposta sulla base del punteggio complessivo e delle precedenze e/o preferenze attribuito nelle graduatorie provinciali approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici scolastici regionali all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019.
2. Il Direttore generale per il personale scolastico approva con proprio provvedimento la graduatoria nazionale.
3. La graduatoria di cui al precedente comma è pubblicata nell'albo e sul sito internet del Ministero, degli USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative.
4. La rinuncia all'assegnazione del posto a tempo pieno non pregiudica il contratto a tempo parziale al 50% già sottoscritto a seguito della procedura selettiva di cui Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, a meno che il posto a tempo parziale al 50%, divenuto nuovamente disponibile nel corso della procedura nazionale, non sia stato contestualmente assegnato ad altro aspirante in esubero nella provincia di appartenenza ai sensi dell'art. 3, comma 3. La rinuncia all'assegnazione del posto a tempo pieno non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni in ambito nazionale.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

5. Qualora nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto si verificino delle disponibilità nelle province nelle quali, all'esito della procedura selettiva indetta con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, vi è un numero di aventi titolo che non sono stati assunti per carenza di posti disponibili, si procede allo scorrimento della rispettiva graduatoria provinciale di merito nei limiti dei posti a tempo parziale divenuti nuovamente disponibili.

Articolo 7

(Assunzioni in servizio)

1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dei posti disponibili in ciascuna provincia, l'aspirante collocato nella graduatoria nazionale è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno o, qualora in esubero nella graduatoria provinciale di appartenenza, a tempo parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. Per i contratti di cui al primo comma non è richiesta la presentazione della documentazione di rito e permane la condizione risolutiva dell'accertamento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 1074 del 20.11.2019 e all'articolo 4 del decreto dipartimentale n. 2200 del 2019. La competenza alla verifica dei requisiti di ammissione, dei titoli dichiarati e all'eventuale adozione dei provvedimenti di esclusione resta attribuita agli Uffici scolastici regionali che hanno approvato le graduatorie provinciali in applicazione dello stesso decreto dipartimentale n. 2200 del 2019.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale. La mancata sottoscrizione del contratto a tempo pieno non pregiudica il contratto a tempo parziale al 50% già sottoscritto a seguito della procedura selettiva di cui Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, a meno che il posto a tempo parziale al 50%, divenuto disponibile nel corso della procedura nazionale, non sia stato contestualmente



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

assegnato ad altro aspirante in esubero nella provincia di appartenenza ai sensi dell'art. 3, comma 3. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto a tempo pieno non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni in ambito nazionale.

5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, che tiene conto dell'eventuale periodo di prova già svolto a tempo parziale.

Articolo 8

(Accesso agli atti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, il Ministero dell'istruzione adotta ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Articolo 9

(Ricorsi)

1. Avverso le graduatorie è esperibile il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i termini e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali

2. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nella graduatoria nazionale sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati del Ministero dell'Istruzione, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei competenti USR.

3. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

4. I dati sono comunicati in qualità di responsabili trattamento dati alle società di gestione del sistema informativo del MI, nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del MI autorizzato.

5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Marco Bruschi

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA